

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

45/2011

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Approvata la legge di bilancio e la legge di stabilità 2012	2
Previdenza: pubblicata la circolare INPDAP n. 16 del 9 novembre 2011 relativa alle misure in materia previdenziale introdotte dal Decreto Legge 138 del 2011. Nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici e nuovi termini di pagamento per la generalità dei lavoratori del pubblico impiego, dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto	2
Utilizzo lavoro accessorio ex art. 70, D.Lgs. n. 276/2003 da parte di Pubbliche Amministrazioni. Interpello INPS n. 44 dell'11 novembre 2011	4
Tutela della salute e sicurezza negli "ambienti confinati" – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre il DPR del 14 settembre 2011 n.177	5
Ministero dell'Interno – Comunicato del 9 novembre 2011 concernente il contributo spettante alle unioni di comuni per l'anno 2011	6
Ministero dell'Interno Servizi Demografici – On line il nuovo massimario per l'ufficiale dello stato civile	7

Approvata la legge di bilancio e la legge di stabilità 2012

La Camera dei deputati, nella seduta del 12 novembre, ha approvato in via definitiva la legge di bilancio e la legge di stabilità 2012, ultimi provvedimenti della manovra del governo Berlusconi per il triennio 2012-2014 già in parte anticipata con i decreti legge n. 98 e n. 138 adottati nel corso dell'estate 2011.

Con i provvedimenti approvati vengono introdotte tra l'altro nuove misure intese ad aumentare la competitività:

a) norme sulla liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che intervengono in particolare sulla procedura di affidamento dei servizi, ad esempio consentendo all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi ed estendendo le nuove procedure anche ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale;

b) estensione a tutto il territorio nazionale, in via sperimentale, delle disposizioni relative alle cosiddette zone a "burocrazia zero", nonché in alcune misure di semplificazione amministrativa, quali la riduzione degli adempimenti per la costituzione ed il trasferimento di quote di società a responsabilità limitata;

c) riduzione degli oneri amministrativi per cittadini ed imprese, estendendo il regime di autocertificazione e con il divieto di introdurre ulteriori adempimenti amministrativi in sede di recepimento delle direttive europee;

d) previsione di una migliore agibilità delle procedure per la certificazione dei crediti vantati nei confronti degli enti territoriali, al fine di consentirne la cessione ad istituti di credito;

d) delegificazione degli ordini professionali, da realizzarsi secondo principi di liberalizzazione, e previsione dell'esercizio delle professioni in forma societaria.

Previdenza: pubblicata la circolare INPDAP n. 16 del 9 novembre 2011 relativa alle misure in materia previdenziale introdotte dal Decreto Legge 138 del 2011. Nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici e nuovi termini di pagamento per la generalità dei lavoratori del pubblico impiego, dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto

Con la circolare n. 6 del 9 novembre, l'INPDAP fornisce indicazioni sulle novità introdotte in materia previdenziale dalle disposizioni legislative introdotte dal Decreto Legge 138 del 2011. Il testo della circolare è reperibile su www.inpdap.gov.it.

- Nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici per il personale del comparto scuola e AFAM (art. 1, comma 21):

La disposizione in esame ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per il personale del comparto scuola che matura il diritto a pensione entro il 31 dicembre di ogni anno, la c.d. finestra mobile, prevedendo l'accesso al pensionamento dalla data di inizio dell'anno scolastico o accademico dell'anno successivo a quello in cui si maturano i requisiti per la pensione.

Pertanto per coloro che maturano i requisiti per il diritto a pensione a partire dal 1° gennaio 2012, l'accesso al trattamento pensionistico avverrà al primo settembre o primo novembre dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti.

Si rammenta che nel comparto scuola rientra anche il personale dipendente da istituzioni scolastiche pubbliche non statali (per esempio scuole comunali) a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all'ordinamento dei docenti della scuola statale.

- Nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto (art. 1, commi 22 e 23):

I commi 22 e 23 dell'art. 1 del decreto legge modificano i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, come disciplinati dall'art. 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140.

L'ambito di applicazione comprende tutte le cessazioni dal servizio e tutti i trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, erogati dall'INPDAP con la sola esclusione delle Deroghe seguenti:

- lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;
- personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011;
- personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all'ordinamento dei docenti della scuola statale.

- Sono previsti tre termini di liquidazione delle prestazioni a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro.

Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione

In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, continua a trovare applicazione il termine breve che prevede che la prestazione debba essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. In particolare, si ricorda che l'ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all'Inpdap la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente; l'Istituto, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono dovuti gli interessi.

Termine di sei mesi

La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:

- raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (compreso il raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici ed il collocamento a riposo d'ufficio disposto dall'amministrazione di appartenenza);
- cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso.

Termine di 24 mesi

La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell'ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:

- le dimissioni volontarie;
- il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall'impiego etc.).

➤ Decorrenza dei nuovi termini:

L'art. 1, comma 22, del decreto legge prevede che i nuovi termini di liquidazione decorrono con effetto dal 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del decreto stesso. Sono, pertanto, interessati dai nuovi termini di pagamento tutti coloro che sono cessati o che cesseranno dal servizio successivamente al 12 agosto 2011.

Utilizzo lavoro accessorio ex art. 70, D.Lgs. n. 276/2003 da parte di Pubbliche Amministrazioni. Interpello INPS n. 44 dell'11 novembre 2011

La Direzione generale per l'Attività Ispettiva dell'INPS ha fornito risposta ad una richiesta di interpello in merito alla corretta interpretazione dell'art. 70, comma 1, lett. h - bis, D.Lgs. n. 276/2003, relativamente allo svolgimento da parte di pensionati di attività di natura occasionale nei confronti degli Enti locali.

La problematica sollevata, riguarda la possibilità da parte degli Enti Locali di utilizzare lavoratori, ex dipendenti di Enti locali, collocati a riposo con pensione di anzianità da meno di 5 anni, per l'espletamento di attività a carattere "accessorio".

Al riguardo, l'INPS rappresenta quanto segue:

La soluzione al quesito proposto non può prescindere dall'individuazione della cornice giuridica nell'ambito della quale inquadrare la fattispecie in esame.

In via preliminare, appare dunque utile ricordare l'ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo che consente la fruibilità dello strumento del lavoro accessorio.

Nell'ambito della disciplina del lavoro accessorio contenuta nell'art. 70 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, come da ultimo modificata dalla L. n. 191/2009, è prevista la possibilità di svolgere prestazioni occasionali accessorie anche nei confronti degli Enti locali.

In proposito l'INPS, con circolare n. 17/2010, ha precisato che per Enti locali debbano intendersi, ex art. 2, D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate, le unioni di comuni, nonché i consorzi cui partecipano enti locali.

Con esclusivo riferimento alla committenza, l'attuale formulazione dell'art. 70, lett. b), stabilisce che l'ente locale può utilizzare prestazioni di natura accessoria per peculiari tipologie di attività, quali il giardinaggio, la pulizia, la manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti.

Al di là, tuttavia, dell'ambito oggetto di applicazione del lavoro accessorio, occorre evidenziare che, ai sensi del citato art. 70, lett. h-bis, i pensionati possono svolgere le attività occasionali in esame "in qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali". Al riguardo è altresì opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 70, comma 2-ter del D.Lgs. n. 276/2003 "il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte (...) degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale (...)".

Il quadro normativo in questione va inoltre coordinato, come richiesto dall'istante, con il disposto di cui all'art. 25, comma 1, L. n. 724/1994 in ordine alle limitazioni lavorative prescritte per il personale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.L. n. 29/1993 confluito nell'attuale art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001. Lo stesso preclude infatti il conferimento di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di altre amministrazioni al dipendente "che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia ma che abbia tuttavia il requisito per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione".

Tale previsione non sembra tuttavia trovare applicazione con riferimento al lavoro accessorio che si connota per l'occasionalità della prestazione la quale, in ogni caso, non può superare dei limiti di compenso ben definiti dal Legislatore. Detti limiti infatti, consentono di scongiurare quei possibili fenomeni elusivi che lo stesso Legislatore ha voluto contrastare introducendo particolari vincoli in ordine alla possibilità, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di avvalersi di soggetti cessati dal servizio anticipatamente.

Tutela della salute e sicurezza negli "ambienti confinati" – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre il DPR del 14 settembre 2011 n.177

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2011 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011 che introduce misure di maggior tutela della salute e sicurezza dei lavoratori operanti in luoghi di lavoro nei quali vi siano rischi di sviluppo di sostanze altamente nocive o di gas, quali silos, cisterne, pozzi e simili (c.d. "ambienti confinati").

Il provvedimento, che entrerà in vigore dal 23 novembre 2011, disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

L'art. 2 del regolamento prevede che qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:

- a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
- b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
- c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto;
- d) avvenuta effettuazione di specifica attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro;
- e) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
- f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento del personale;
- g) rispetto delle vigenti previsioni in materia di Documento unico di regolarità contributiva;
- h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore.

Ministero dell'Interno – Comunicato del 9 novembre 2011 concernente il contributo spettante alle unioni di comuni per l'anno 2011

Il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la Finanza Locale rende noto il seguente comunicato :

" Come è noto con decreto del Ministero dell'interno del 31 maggio 2011, sono stati approvati i modelli dei certificati che le unioni di comuni hanno presentato entro il 30 settembre del corrente anno per la richiesta del contributo spettante per i servizi gestiti in forma associata.

Al riguardo, lo Sportello delle Unioni ha elaborato le citate certificazioni, e calcolato come previsto dal decreto ministeriale 1° ottobre 2004, n. 289, il contributo spettante alle unioni di comuni per l'anno 2011.

Gli importi sono consultabili sul sito web della Direzione Centrale della Finanza Locale."

Il link è il seguente: <http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com091111all.pdf>

Ministero dell'Interno Servizi Demografici – On line il nuovo massimario per l'ufficiale dello stato civile

Sul sito della Direzione centrale per i servizi demografici del ministero dell'Interno l'edizione aggiornata al 2011 è disponibile il nuovo Massimario per l'ufficiale dello stato civile.

La pubblicazione ha lo scopo di offrire agli operatori linee di indirizzo sulle problematiche più controverse in materia.

L'approccio è quello di fornire all'ufficiale dello stato civile, nel rispetto dell'impianto del singolo istituto giuridico, una soluzione di equilibrio tra le indicazioni di giurisprudenza e dottrina e le esigenze dei cittadini.

Il Massimario 2011 non trascurava l'aspetto tecnico del lavoro degli operatori, tenendo conto della progressiva informatizzazione del sistema dello stato civile..

Il documento è reperibile su:

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0963_Massimario_stato_civile_2011.pdf

Bergamo, 14 novembre 2011

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord